

FAMILIARI DI CITTADINO ITALIANO/U.E.

Familiari per i quali è applicabile il Dlgs 30/2007

Per familiare si intende (art. 2 Dlgs 30/2007):

- 1) il coniuge;
- 2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2);
- 4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2).

Inoltre, lo Stato membro ospitante, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone (art. 3 comma 2 lettera a) e b) del Dlgs 30/2007):

- a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
- b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.

Qualora non ricorrano i requisiti e le condizioni previste dal Dlgs 30/2007, è comunque applicabile ai familiari stranieri conviventi con il coniuge o parenti entro il secondo grado di cittadini italiani l'art. 19 del TUI.

In questi casi è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari - da richiedere direttamente in Questura, previo appuntamento telefonico - che è subordinato alla dimostrazione con documentazione idonea del rapporto di parentela e alla effettiva convivenza tra i soggetti coinvolti, oltre all'esibizione della comunicazione di ospitalità.

Art. 19 (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.)

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

((1-bis. In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati)).

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;*
- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;*
- c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;*
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.*

2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.